

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 28 gennaio 1999

che modifica la decisione 97/296/CE che stabilisce l'elenco dei paesi terzi dai quali è autorizzata l'importazione dei prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana

[notificata con il numero C(1999) 156]

(Testo rilevante ai fini del SEE)

(1999/136/CE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,
vista la decisione 95/408/CE del Consiglio, del 22 giugno 1995, sulle condizioni di elaborazione, per un periodo transitorio, di elenchi provvisori degli stabilimenti di paesi terzi dai quali gli Stati membri sono autorizzati ad importare determinati prodotti di origine animale, prodotti della pesca o molluschi bivalvi vivi⁽¹⁾, modificata da ultimo dalla decisione 98/603/CE⁽²⁾, in particolare l'articolo 2, paragrafo 2, e l'articolo 7,
considerando che la decisione 97/296/CE della Commissione⁽³⁾, modificata dalla decisione 98/711/CE⁽⁴⁾, ha stabilito l'elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca destinati all'alimentazione umana; che nella parte I di tale elenco figurano i paesi e territori oggetto di una decisione specifica e nella parte II i paesi e territori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE;
considerando che l'allegato II elenca i paesi e territori dai quali sono autorizzate fino al 31 gennaio 1999 le importazioni di prodotti della pesca, secondo le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE del Consiglio⁽⁵⁾;
considerando che Algeria, Angola, Azerbaigian, Bahama, Eritrea, Iran, Kenya, Mozambico, Myanmar, Antille olandesi, Romania, Sant'Elena, Isole Salomone, Sri Lanka, Zimbabwe, Cipro, Antigua e Barbuda e Saint Vincent e Grenadine hanno fornito informazioni secondo cui soddisfano le condizioni equivalenti di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE; che occorre pertanto

modificare la parte II dell'elenco dell'allegato I per includervi tali paesi;

considerando che per i paesi e territori non ancora inclusi negli allegati della presente decisione la Commissione deve valutare se abbiano applicato alle esportazioni di prodotti della pesca verso la Comunità condizioni almeno equivalenti a quelle che disciplinano la produzione e la commercializzazione dei prodotti comunitari;

considerando che le misure previste dalla presente decisione sono conformi al parere del comitato veterinario permanente,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE:

Articolo 1

Gli allegati I e II della decisione 97/296/CE sono sostituiti dagli allegati della presente decisione.

Articolo 2

Gli Stati membri sono destinatari della presente decisione.

Fatto a Bruxelles, il 28 gennaio 1999.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU L 243 dell'11. 10. 1995, pag. 17.

⁽²⁾ GU L 289 del 28. 10. 1998, pag. 36.

⁽³⁾ GU L 122 del 14. 5. 1997, pag. 21.

⁽⁴⁾ GU L 337 del 12. 12. 1998, pag. 58.

⁽⁵⁾ GU L 268 del 24. 9. 1991, pag. 15.

ALLEGATO

«ALLEGATO I

Elenco dei paesi e territori dai quali è autorizzata l'importazione di prodotti della pesca, sotto qualsiasi forma, destinati all'alimentazione umana**I. Paesi e territori oggetto di una specifica decisione in base alla direttiva 91/493/CEE del Consiglio**

AL — Albania	GH — Ghana	NZ — Nuova Zelanda
AR — Argentina	GM — Gambia	PE — Perù
AU — Australia	GT — Guatemala	PH — Filippine
BD — Bangladesh	ID — Indonesia	RU — Russia
BR — Brasile	IN — India	SG — Singapore
CA — Canada	JP — Giappone	SN — Senegal
CI — Costa d'Avorio	KR — Corea del Sud	TH — Thailandia
CL — Cile	MA — Marocco	TN — Tunisia
CO — Colombia	MG — Madagascar	TW — Taiwan
CU — Cuba	MR — Mauritania	TZ — Tanzania
EC — Ecuador	MY — Malaysia	UY — Uruguay
EE — Estonia	MV — Maldive	ZA — Sudafrica
FK — Falkland	MX — Messico	
FO — Isole Færøer	NG — Nigeria	

II. Paesi e territori che soddisfano le condizioni di cui all'articolo 2, paragrafo 2, della decisione 95/408/CE del Consiglio

AG — Antigua e Barbuda ⁽¹⁾	HK — Hong Kong	PG — Papua Nuova Guinea
AN — Antille Olandesi	HN — Honduras	PK — Pakistan
AO — Angola	HR — Croazia	PL — Polonia
AZ — Azerbaigian ⁽²⁾	HU — Ungheria ⁽³⁾	RO — Romania
BJ — Benin	IL — Israele	SB — Isole Salomone
BS — Bahama	IR — Iran	SC — Seicelle
BZ — Belize	JM — Giamaica	SH — Sant'Elena
CH — Svizzera	KE — Kenya	SI — Slovenia
CM — Camerun	KZ — Kazakistan ⁽²⁾	SR — Suriname
CN — Cina	LK — Sri Lanka	TG — Togo
CR — Costa Rica	LT — Lituania	TR — Turchia
CV — Capo Verde	LV — Lettonia	UG — Uganda
CY — Cipro	MM — Myanmar	US — Stati Uniti d'America
CZ — Repubblica ceca	MT — Malta	VC — St. Vincent e Grenadine ⁽¹⁾
DZ — Algeria	MU — Maurizio	VE — Venezuela
ER — Eritrea	MZ — Mozambico	VN — Vietnam
FJ — Figi	NA — Namibia	ZW — Zimbabwe
GL — Groenlandia	NI — Nicaragua	
GN — Guinea Conakri	PA — Panama	

⁽¹⁾ Autorizzazione unicamente per le importazioni di pesce fresco.⁽²⁾ Autorizzazione unicamente per le importazioni di caviale.⁽³⁾ Autorizzazione unicamente per le importazioni di animali vivi destinati al consumo umano.

ALLEGATO II

Elenco dei paesi e territori dai quali sono autorizzate fino al 31 gennaio 1999 le importazioni di prodotti della pesca destinati al consumo umano secondo le condizioni di cui all'articolo 11, paragrafo 7, della direttiva 91/493/CEE

BG — Bulgaria
CG — Congo-Brazzaville
EG — Egitto
GA — Gabon
GW — Guinea Bissau
LC — Saint Lucia
MK — Ex Repubblica iugoslava di Macedonia»
